



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1074/2026
MARIA TERESA BELMONTE		UP - 01/07/2026
LUCIANO CAVALLONE		R.G.N. 16452/2026
MARIO MORRA		
ROSARIA GIORDANO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED]

avverso la sentenza del 28/01/2026 della Corte di appello di Napoli

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Simonetta Ciccarelli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato;
lette le conclusioni della parte civile costituita, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna dell'avv. [REDACTED] per il delitto di diffamazione in danno dell'avv. [REDACTED] rispetto alle parole espresse in un esposto al competente Consiglio dell'ordine degli avvocati di Avellino presentato nei confronti dello stesso.

2. Avverso la richiamata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi, con il suo difensore di fiducia, a due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione.

2.1. Con il primo, deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), in relazione agli artt. 51 cod. pen. e 21 Cost.

A fondamento delle spiegate censure premette che, come ricostruito dai giudici di merito, nella veste di difensore della sig.ra [REDACTED] aveva proposto denuncia/querela nei confronti della persona offesa perché aveva inviato alla sua cliente due raccomandate aventi ad oggetto "atto dichiarativo e di costituzione in mora" richiedendo la somma di euro 5.000,00 per ciascuno dei propri assistiti, in assenza di un titolo legittimamente tale richiesta, asserendo che, in mancanza, sarebbe stato promosso un giudizio penale nei confronti della destinataria, che ne era rimasta profondamente turbata anche in ragione dell'età avanzata.

Ciò posto, deduce che sarebbe stato erroneamente ritenuto colpevole del delitto ascritto poiché si era limitato a presentare un esposto all'ordine degli avvocati evidenziando il contenuto estorsivo e ricattatorio delle missive sottoscritte dalla parte civile, e quindi che l'atto depositato era come tale idoneo a offendere il prestigio e il decoro dell'intera categoria professionale, poiché era stata rimessa la valutazione sulla rilevanza deontologica delle condotte al competente ordine.

2.2. Con il secondo motivo assume vizio di motivazione rispetto al mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen. in quanto aveva espresso dubbi sulla correttezza dell'operato del collega, descrivendone la condotta al Consiglio dell'ordine degli avvocati, rimettendo a questo qualsivoglia valutazione sulla stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.



2. Come questa Corte ha avuto modo di affermare da lungo tempo, di regola non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui il quale invii un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sotto forma di esercizio del diritto di critica, preordinato a ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche (Sez. 5, n. 33994 del 05/07/2010, Rv. 248422). Alla stregua di quanto condivisibilmente osservato nella motivazione di tale decisione, a voler diversamente opinare, infatti, gli interessati sarebbero privati del diritto di chiedere il controllo sul livello deontologico, nei confronti di soggetti, la cui attività di liberi professionisti o di lavoratori dipendenti può profondamente incidere sui propri diritti personali e patrimoniali.

Vi è allora che l'esercizio di tale diritto è scriminato dall'ordinamento in forza della generale causa di giustificazione ex art. 51 cod. pen., quale esercizio di un diritto di critica costituzionalmente tutelato dall'art. 21 Cost., da ritenere prevalente rispetto al bene della dignità personale, del pari tutelato dagli artt. 2 e 3 Cost., considerato che, senza libertà di espressione e di critica, la dialettica democratica non può realizzarsi, anche in ipotesi, come quella in esame, in cui la condotta si sostanzia nell'invio di un esposto contenente espressioni offensive nei confronti del professionista all'autorità disciplinare (Sez. 5, n. 13549 del 20/02/2008, Rv. 239825).

Ponendosi nel solco dei richiamati precedenti, una più recente decisione ha ritenuto così non integrato il delitto di diffamazione in una fattispecie nella quale l'imputato, controparte del cliente assistito dall'avvocato, aveva comunicato al Consiglio dell'Ordine che la richiesta di onorari per una diffida dal medesimo inoltratagli senza previa emissione di fattura costituiva a suo dire "un tentativo di truffa" (Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, Rv. 268044).

Del pari, deve allora affermarsi, in omaggio ai ripercorsi principi, rispetto alla fattispecie in esame, che, a fronte della richiesta perentoria alla controparte, per evitare una denuncia penale, di corrispondere entro un breve termine somme non dovute ai propri clienti da parte di un legale, la condotta del legale della persona cui è indirizzata una missiva di presentare un esposto al Consiglio dell'ordine degli avvocati in cui definisce "estorsivo" il contenuto della stessa lettera non integra il delitto di diffamazione, in quanto è scriminata dall'intento di descrivere la situazione agli organi preposti alla valutazione della condotta sul piano deontologico e disciplinare.



3. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato.
Così è deciso, 01/07/2026

Il Consigliere Estensore
Rosaria Giordano

Il Presidente
Enrico Vittorio Stanislao Scarlini

